

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 4-1129

DM n. 166/2001. Legge regionale n. 32/2023, articolo 62. Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 di disciplina della procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento.



Seduta N° 73

Adunanza 26 MAGGIO 2025

Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 4-1129/2025/XII

OGGETTO:

DM n. 166/2001. Legge regionale n. 32/2023, articolo 62. Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 di disciplina della procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 ha definito gli standard minimi nazionali per l'accREDITamento delle strutture professionali e di orientamento;

l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 1 agosto 2002, repertorio Atti n. 1515, ha ricontestualizzato tali norme alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione;

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in data 20 marzo 2008 è stata espressa l'intesa inerente alla "definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITamento delle strutture formative per la qualità dei servizi", convenendo di configurare un set minimo di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti progressivamente attuabile.

Premesso, inoltre, che

la nuova legge n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", in vigore dal 15 dicembre 2023, nell'abrogare la precedente legge regionale 63/1995, all'articolo 52 disciplina l'accREDITamento regionale per la formazione professionale e l'accREDITamento regionale per l'orientamento finalizzandoli a garantire la qualità dei rispettivi sistemi sulla base dei principi dell'Unione europea e nazionali in materia;

l'articolo 62, comma 6, della suddetta legge regionale n. 32/2023 stabilisce che, quale disposizione transitoria, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 52, comma 3, non si

applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l'articolo 20 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente;

con la deliberazione n. 29-3181 del 19 giugno 2006 la Giunta regionale ha approvato, quale revisione delle precedenti, le procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento, tuttora vigenti.

Dato atto che al fine di consentire un'ulteriore semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa, rendendola anche più rispondente all'attuale contesto organizzativo, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore "Standard Formativi e Orientamento Permanente" ha verificato che risulta opportuno intervenire su alcuni punti dell'articolato della suddetta deliberazione, con particolare riferimento al ruolo del Direttore nella firma di alcuni atti, come di seguito rappresentato:

a. l'articolo 9, comma 11, la parte che recita:

«All'accREDITamento, al suo mantenimento e ai provvedimenti contemplati al successivo articolo 10 provvede il Direttore della Formazione Professionale - Lavoro su proposta del responsabile del Settore Standard Formativi - Qualità e Orientamento Professionale, che si avvale a tal fine dell'istruttoria operata dal nucleo regionale di valutazione e del relativo parere. Il nucleo regionale di valutazione (NRV) è composto da funzionari regionali della Direzione Formazione Professionale - Lavoro. Tale nucleo di valutazione è nominato dal Direttore»;

è da sostituire come segue:

«All'accREDITamento, al suo mantenimento e ai provvedimenti contemplati al successivo articolo 10 provvede il Dirigente del Settore "Standard Formativi e Orientamento Permanente", che si avvale a tal fine dell'istruttoria operata dal nucleo regionale di valutazione e del relativo parere. Il nucleo regionale di valutazione (NRV) è composto da funzionari regionali della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. Tale nucleo di valutazione è nominato dal Dirigente del Settore "Standard Formativi e Orientamento Permanente»;

b. l'articolo 10, comma 9, lettera b), la parte che recita:

«I provvedimenti di cui alla lettera precedente, assunti con determinazione del Direttore regionale della Formazione Professionale - Lavoro»;

è da sostituire come segue:

«I provvedimenti di cui alla lettera precedente, assunti con determinazione del Dirigente del Settore "Standard Formativi e Orientamento permanente"».

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di disporre di modificare, come in premessa riportato, la DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 che, ai sensi della legge regionale n. 63/1995, ha approvato le procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento, tutt'ora vigenti, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2023;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.